



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE

RELATIVA ALLA CESSAZIONE DEL CONTROLLO SU
ALCUNI ENTI AI SENSI DELLA LEGGE 21 MARZO 1958,
N. 259

Determinazione del 28 febbraio 2024 n. 27



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE

RELATIVA ALLA CESSAZIONE DEL CONTROLLO SU
ALCUNI ENTI AI SENSI DELLA LEGGE 21 MARZO 1958,
N. 259

Relatore: Presidente Manuela Arrigucci



CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza plenaria del 28 febbraio 2024;

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 e, in particolare, l'art. 3, commi 2 e 4;

considerato che nei documenti di programmazione annuale della Sezione è stata più volte sottolineata l'esigenza di una compiuta ed aggiornata ricognizione di tutte le gestioni sottoposte al controllo, per una verifica della persistente attualità dei presupposti per la continuazione del controllo;

visto, da ultimo, il Programma della Sezione per l'anno 2024, approvato con la determinazione n. 25 in data odierna, il quale prevede che si avvii un percorso di verifica della persistente attualità dei requisiti per la continuazione del controllo su alcune gestioni per le quali il contributo dello Stato non sia superiore al valore di due milioni di euro, in linea con quanto previsto dalla legge n. 259 del 1958 che stabilisce all'art. 3, comma 2, che *"Dal controllo sono esclusi gli enti (...) per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria (...)";* considerato che dall'esame degli ultimi tre esercizi delle gestioni di seguito indicate, assoggettate al controllo ai sensi dell'art. 2 della legge citata, emergono contributi ordinari statali di particolare tenuità, e comunque non superiori a due milioni di euro annui, anche tenuto conto della limitata consistenza economica e patrimoniale:

- Accademia della Crusca (contributo ordinario statale: es. 2020, euro 1.654.154; es. 2021, euro 1.786.978; es. 2022, euro 2.013.816);

- Fondazione La Quadriennale di Roma (contributo ordinario statale: es. 2020, euro 1.572.794; es. 2021, euro 865.039; es. 2022, euro 1.816.396);
- Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio – Ets Aps (contributo ordinario statale: es. 2020, euro 516.000; es. 2021, euro 516.000; es. 2022, euro 516.000);
- Centro internazionale radio-medico - CIRM (Contributo ordinario statale: es. 2020, euro 534.546; es. 2021, euro 534.546; es. 2022, euro 534.795);
- Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ (Contributo ordinario statale: es. 2020, euro 1.700.000; es. 2021, euro 1.700.000; es. 2022, euro 1.700.000);
- Associazione mutilati ed invalidi del lavoro - ANMIL (Contributo ordinario statale: es. 2020, euro 516.000; es. 2021, euro 516.000; es. 2022, euro 516.000);
- Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna (Contributo ordinario statale: es. 2020, euro 1.443.638; es. 2021, euro 1.443.638; es. 2022, euro 1.443.638);
- Ente nazionale del microcredito (Contributo ordinario statale: es. 2020, euro 1.200.000; es. 2021, euro 2.000.000; es. 2022, euro 2.000.000);
- Istituto nazionale Ferruccio Parri (Contributo ordinario statale: es. 2020, euro 187.584; es. 2021, euro 239.984; es. 2022, euro 238.224);

considerato, peraltro, che nei confronti dei seguenti enti è venuto meno il contributo ordinario annuale dello Stato:

- Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI);
- Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI);

udito il relatore, Presidente della Sezione Manuela Arrigucci;



CORTE DEI CONTI

DETERMINA

Sussistono i presupposti per la cessazione del controllo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 21 marzo 1958, n. 259, nei riguardi dei seguenti enti, in quanto la contribuzione ordinaria annuale è da considerarsi di particolare tenuità, essendo pari o inferiore a due milioni di euro, anche tenuto conto della limitata consistenza economica e patrimoniale:

- Accademia della Crusca;
- Fondazione La Quadriennale di Roma;
- Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio - Ets Aps;
- Centro internazionale radio-medico - CIRM;
- Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ;
- Associazione mutilati ed invalidi del lavoro - ANMIL;
- Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna;
- Ente nazionale del microcredito;
- Istituto nazionale Ferruccio Parri;

sussistono i presupposti per la cessazione del controllo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 21 marzo 1958, n. 259, essendo venuta meno la contribuzione statale ordinaria, nei riguardi dei seguenti enti:

- Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI);
- Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI);



CORTE DEI CONTI

DISPONE

che la presente determinazione sia trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'emanazione del previsto d.p.c.m. dichiarativo della cessazione del controllo;
- al Ministro dell'economia e delle finanze;
- ai Ministri vigilanti.

IL RELATORE

Manuela Arrigucci
f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Guido Carlino
f.to digitalmente

depositato in segreteria

DIRIGENTE

Fabio Marani
f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

